

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 7.7.2020 La Nuova Procedura Civile, 3, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE** 

Centro Studi



Edizioni

## Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Avvocato dello Stato) -Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

# La tutela frazionata nel caso distinte voci di credito nascenti da uno stesso rapporto di durata

Va confermato che distinte voci di credito, anche se nascenti da uno stesso rapporto di durata, possono essere fatte valere in distinti processi, salva la necessità di una giustificazione, in termini di interesse oggettivamente valutabile, nel caso di comunanza di fatto costitutivo, tale da dar luogo a potenziale conflitto tra giudicati (fattispecie in tema di domanda per indennità sostitutiva e ferie e permessi non goduti e domanda per TFR e ratei di 13^ e 14^).

NDR: in tal senso Cass. SU. 4090/2017 e Cass. 6591/2019.

Tribunale di Roma, sentenza del 5.2.2020

...omissis...

Va dichiarata l'inammissibilità delle opposizioni proposte nei confronti di omissis.

Ed infatti i decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti ed oggetto di opposizione, risultano notificati, per espressa ammissione dell'opponente, rispettivamente, il n. 8040/18, il n. 7976/18 ed il n. 7989/18, il 29.10.18, il n. 8287/18 ed il n. 8217/18 il 5.11.18. I relativi ricorsi in opposizione sono stati depositati, i primi tre il 10.12.18, e gli altri due il 16.12.18, dunque oltre il termine di 40 giorni, all'uopo fissato dall'art. 641 c.p.c., che scadeva, rispettivamente, l'8.12.18 ed il 15.12.18.

Circoscritto dunque l'esame alle opposizioni proposte nei confronti di *omissis*, che hanno ottenuto il decreto ingiuntivo solo per differenze relative a ferie e permessi non goduti, le stesse sono infondate e vanno pertanto rigettate.

Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del dedotto e deducibile, e dell'improponibilità e/o improcedibilità della domanda per parcellizzazione delle azioni giudiziarie.

A tal proposito questo Giudice fa interamente proprie le argomentazioni già espresse dal Tribunale di Roma, dott. Conte, nelle ordinanze del 03.01.2020, pronunciate in giudizi di identico oggetto, nelle quali si afferma: "la denuncia di violazione del principio di indebito frazionamento appare allo stato priva di merito. La più recente giurisprudenza di legittimità afferma che distinte voci di credito, anche se nascenti da uno stesso rapporto di durata, possono essere fatte valere in distinti processi, salva la necessità di una giustificazione, in termini di interesse oggettivamente valutabile, nel caso di comunanza di fatto costitutivo, tale da dar luogo a potenziale conflitto tra giudicati (Cass. SU. 4090/2017; Cass. 6591/2019, 19738/2018, 17893/2018, 31012/2017). Il diritto all'indennità sostitutiva per le ferie ed i permessi non goduti, ha un fatto costitutivo autonomo rispetto al TFR ed ai ratei di 13<sup> e 14</sup>, formanti oggetto della precedente domanda monitoria ... Né v'è interferenza tra giudicati. Peraltro la non proposizione immediata dell'odierna pretesa appare altresì giustificata dal fatto che i crediti fatti valere in precedenza avevano un'immediata evidenza documentale anche sul "quantum" nel CUD e nelle corrispondenti buste paga, mentre le odierne voci, per essere calcolate con opportuna esattezza, hanno richiesto una elaborazione contabile, tradottasi in un conteggio fatto elaborare ad un sindacato; il cd. principio del dedotto e deducibile descrive l'ambito oggettivo del giudicato nel contesto delle domande che ne hanno formato oggetto, e significa che una volta che si è giudicato, positivamente o negativamente, su una determinata domanda, identificata per oggetto ("petitum") e titolo ("causa petendi"), non è più possibile rimettere in discussione la decisione né su quella domanda, né sui suoi presupposti logici essenziali ed indefettibili, neppure adducendo ragioni nuove in fatto o in diritto (Cass. 5486/2019, 25745/2017, 3488/2016 ed altre conf). Non significa affatto che chi abbia proposto una domanda senza proporne un'altra diversa per titolo o oggetto e non contraddittoria rispetto ad essa incorre in un giudicato negativo; e non c'entra niente con l'ipotesi di uso abusivo del processo".

Quanto al merito della pretesa, relativa a ferie e permessi non godutifffffff è limitata ad una generica contestazione circa la loro spettanza, asserendo che l'onere della prova in ordine alla prestazione del lavoro nei giorni deputati al godimento di ferie e permessi sarebbe a carico dei lavoratori. Ha poi sostenuto che l'esame dei LU. annuali depositati dalla società dimostrerebbe che la società ha corrisposto ai dipendenti in questione tutto quanto di loro spettanza, anche a titolo di permessi e ferie. *omissis* In ogni caso, la contestazione dell'opponente è generica e non suffragata da concreti riferimenti circa il diverso eventuale complessivo numero di giorni di ferie e permessi effettivamente goduti dagli opposti, ed atto a superare il conteggio allegato alla procedura monitoria. Ed a tal proposito si sottolinea come la giurisprudenza di legittimità sia concorde nel ritenere che "nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c." (Cass. civ., sez. 6, 27.6.18 n. 16970; Cass. civ., sez. 3, 3.7.08 n. 18202).

Pertanto, la genericità e infondatezza delle affermazioni di parte opponente comportano il rigetto delle opposizioni e la conferma degli opposti decreti ingiuntivi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non può accogliersi la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,

Non può accogliersi la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la presenza di contrasti interpretativi in ordine all'eccezione di parcellizzazione delle azioni giudiziarie.

## **PQM**

Definitivamente pronunciando: dichiara inammissibili le opposizioni proposte nei confronti di *omissis*; rigetta i ricorsi proposti nei confronti di *omissis*; per l'effetto, conferma gli opposti decreti, dichiarandoli definitivamente esecutivi; condanna l'opponente al pagamento dei compensi di procuratore a favore degli opposti, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

**COORDINATORE Redazionale**: Giulio SPINA

## Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

## **Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo** Valentia), Daniele Imbo (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



duesufficzero